

alla condizione sospensiva della conclusione di un nuovo accordo sul trattamento di previdenza;

- considerato che la mancata regolamentazione del nuovo trattamento di previdenza potrebbe determinare aspettative, da parte del personale, intese all'applicazione del richiamato art. 52 del contratto collettivo di lavoro 1951 sulla base dell'unica voce "stipendio" di cui ai citati accordi economici;

- constatato:

a) - che il progetto di pensionamento proposto si fonda su un sistema contributivo (per $\frac{2}{3}$ a carico dell'Amministrazione e $\frac{1}{3}$ a carico del personale) determinato in base ad una polizza di assicurazione secondo le vigenti disposizioni statutarie e su un fondo integrativo di ripartizione, adottato ormai anche dall'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per le stesse pensioni obbligatorie di invalidità e vecchiaia ad evitare la costituzione di riserve matematiche pregresse;

b) - che anche per la parte garantita con polizza di assicurazione, stante l'esclusione di